

<b>PQ 15</b>
<b>DIDATTICA INTEGRATIVA</b>
REV CD 12/06/2026

Tutti i docenti possono definire la propria didattica integrativa (definita dalla Legge 240/2010) consistente, in particolare, in esercitazioni e seminari che integrano l'attività ufficiale del corso, come da Mod. PQ 06, entro i termini stabiliti dall'Ateneo per la definizione della programmazione didattica di ogni anno accademico.

Si precisa che la didattica integrativa può essere svolta dagli stessi docenti titolari del corso, da altri docenti dell'Ateneo e anche a titolo gratuito da dottorandi (come da art. 19 diritti e doveri del dottorando del regolamento d'Ateneo). Al momento non sono previste altre figure che possono svolgere didattica integrativa.

La didattica integrativa può essere attivata o meno, purché sia prevista nel Regolamento didattico del CdS per l'anno accademico a cui fa riferimento.

### **Per i Dottorandi**

Il Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca all'art. 19 Diritti e doveri del Dottorando, al comma 11 prevede espressamente:

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica.